

NATOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge pel ritiro dal corso nelle provincie dell'Emilia delle monete erose, e concambio delle medesime colle nuove monete di bronzo.

Ho anche l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge per l'aumento della somma stabilita nel bilancio per l'esposizione italiana agraria, industriale e artistica, che avrà luogo in Fireuze.

E poichè per la legge di luglio 1860 questa esposizione debbe aver luogo nel prossimo settembre, io prego la Camera perchè si compiacca dichiarare d'urgenza il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentarle.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli uffici.

Se non vi è opposizione riguardo all'urgenza domandata pel progetto di legge per l'aumento di spese per l'esposizione industriale di Firenze, sarà l'urgenza accordata.

(È dichiarato d'urgenza.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Se vi sono relatori che abbiano rapporti in pronto sopra elezioni, sono invitati alla ringhiera.

MAZZA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Cittanova.

In questo collegio sono iscritti 735 elettori, dei quali votarono nel primo squittinio 436. Il signor Diomede Marvaso ottenne 528 voti; al signor Spana Bolani ne toccarono 84; gli altri furono dispersi o giudicati nulli.

Il signor Diomede Marvaso, avendo ottenuta la maggioranza voluta, fu proclamato deputato.

Le operazioni sono tutte regolari; solamente si fece notare all'ufficio che il signor Diomede Marvaso era già stato eletto nelle prime elezioni, e che la sua nomina fu annullata perchè era impiegato inleggibile. In seguito il signor Diomede Marvaso rinunciò all'impiego che copriva, e fu affermato all'ufficio che la sua rinuncia venne accettata in tempo utile; quindi l'ufficio approvò l'elezione e mi diè il mandato di porre la validazione, con la solita riserva sul caso in cui si venisse per avventura a riconoscere che la rinuncia non si fosse accettata in tempo utile.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI FEUDI IN LOMBARDIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sull'articolo 2 del progetto di legge per lo svincolamento dei feudi in Lombardia. La parola spetta al deputato Mazza.

MAZZA. Signori, dopo l'ampio e dotto svolgimento che l'onorevole guardasigilli ha dato nell'ultima tornata alle sue risposte, io mi restringerò, per non ripetere e non fastidiare la Camera, a poche e brevi considerazioni di diritto, lasciando ad altri oratori, i quali sono meglio di me in grado di conoscerle, di svolgere più ampiamente le ragioni di fatto.

Entrerò direttamente nel cuore della questione, la quale mi sembra egregiamente posta nel suo notevolissimo rap-

porto dall'onorevole relatore della Commissione, nel senso del sistema da lui propugnato.

L'onorevole relatore della Giunta infatti considera gli attuali investiti come aventi la proprietà dei beni feudali, ma soggetta a determinati vincoli, quali sono l'inalienabilità, la trasmissione di essi in un dato ordine di successione. Ed annullando, egli dice, la legge questi vincoli, rinunciando la sovranità al suo diretto dominio, la piena proprietà si consolida naturalmente nelle mani degli attuali investiti.

Io, signori, non farò questione di termini; considererò anch'io la sovranità come avente diretto dominio di questi beni; considererò gli attuali investiti come aventi l'utile dominio dei medesimi.

Ebbene, la nazione, erede oggi della sovranità feudale, rinunciando al suo diretto dominio, esercita un suo diritto, adempie un suo debito, pel supremo indirizzo che le incombe della civile società.

Ma, in verità, chi rinuncia ad un dominio deve poter disporre del suo dominio; chi rinuncia ad un diritto deve poter disporre del suo diritto; e la sovranità che rinuncia al suo dominio deve aver facoltà di disporre nel modo che a lei sembra il migliore. A lei dunque, a lei sola spetta di vedere e di pronunziare intorno a questo modo. Ma intanto io stabilisco che, quanto al diritto che compete allo Stato, quanto al diretto dominio che allo Stato si deve riconoscere, che il relatore stesso gli riconosce, nè gli attuali investiti, nè i chiamati vi hanno ragione. Può la sovranità, se lo crede, accordare anche tutto il pieno dominio all'attuale investito. Ma non si parli, in grazia, di diritto, giacchè, se parlaste di diritto, voi sareste in contraddizione con voi stessi, mentre affermate d'altro canto il dominio dello Stato, imperocchè voi m'insegnate che non vi è dominio contro dominio, diritto contro diritto.

Ma, si può replicare, questo diretto dominio proprio della sovranità, che cosa è insomma, e in che cosa consiste, se non nel diritto eventuale della reversibilità? Ora, cessato da lungo tempo il regime feudale, cessata la speciale protezione che era quasi il corrispettivo della reversibilità medesima, anche la reversibilità avrebbe dovuto cessare, e cessare senza compenso, quasi un patto bilaterale a cui manchi l'una delle parti.

Sia pure; ma a questo ragguaglio avrebbe pur dovuto cessare quell'ordine privilegiato di successione, in forza del quale soltanto l'attuale investito fu immesso nel feudo. Eppure non è cessato; e solo oggi si pensa invece a sciogliere definitivamente in Lombardia i vincoli feudali, solo oggi si pensa a restituirvi una buona volta l'ordine normale delle successioni.

Sia pure che lo Stato rinunzi senza compenso al suo diritto; ma la legge, imparziale qual è, non può non tener conto di tutte le posizioni acquistate.

Voi oggi, attuali investiti, ed il relatore stesso l'afferma, voi non avete che l'utile dominio. La proprietà nuda rimane quasi a dire in sospenso tra voi per il possesso che tenete del feudo; i chiamati, per la trasmissione che si fonda nelle tavole feudali; lo Stato, cui può toccare eventualmente il diritto di reversibilità. Ma nè voi, nè i chiamati, nè lo Stato avete assolutamente diritto a questa nuda proprietà. Il legislatore interviene, e dice: dove non è questione di diritto, quivi non si può parlare che d'equità, che di riguardi per tutti; per gli attuali investiti, come per i chiamati, come per lo Stato. Con questo un fine supremo mi muove, cioè l'immediato svincolo dei beni feudali, l'istituzione immediata del diritto comune nelle successioni.